



## Provincia di Milano

**Decreto n. 03/2010**  
**Segreteria Tecnica A.T.O.**

Prot. n. 80133 del 20/04/2010 Fasc. n.2.10\2010\3  
Raccolta Generale n. 4206 del 20/04/2010

Oggetto: Criteri per la definizione e ripartizione della tariffa del Servizio Idrico Integrato anno 2010

***IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI MILANO***  
***NELLA SUA QUALITÀ DI***  
***PRESIDENTE DELLA CONFERENZA ATO PROVINCIA DI MILANO***

PREMESSO CHE:

- la l.r. 26/03, così come modificata dalla l.r. 18/06 e dalla l.r. 01/09, abroga e sostituisce la l.r. 21/98 e fa salvi gli effetti dei provvedimenti già adottati sulla base delle disposizioni di tale legge;
- il coordinamento e la cooperazione tra gli Enti Locali appartenenti all'A.T.O. per l'esercizio delle funzioni di governo, di programmazione e di controllo della gestione del Servizio Idrico Integrato avviene attraverso la Conferenza, secondo quanto stabilito dalla Convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra gli EE.LL. ricompresi nell'ATO della Provincia di Milano, debitamente sottoscritta dalla Provincia e da tutti i Comuni dell'Ambito;
- la convenzione è stata depositata con atto notarile del 18 giugno 2003 n. 44227/15050 di repertorio;
- che l'art. 7, comma 2 del Regolamento Regionale n. 5 del 16 luglio 2001 adottato con delibera n. 1/01 per il funzionamento della Conferenza, prevede che le decisioni della Conferenza d'ambito devono essere formalizzate con atto dell'Ente Locale responsabile del coordinamento;
- l'art. 9, comma 1, del predetto Regolamento, specifica ulteriormente tale aspetto, disponendo in particolare che il Rappresentante di tale Ente "adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti attuativi delle decisioni della Conferenza stessa, nonché gli atti e i provvedimenti stabiliti dal presente Regolamento", ruolo ripreso e puntualizzato dal comma 2, dell'art. 5 della menzionata Convenzione per la regolazione dei rapporti tra gli Enti Locali dell'ATO;

CONSIDERATO CHE:

- con delibera n. 09/2005 è stato approvato Piano d'Ambito dell'ATO Provincia di Milano ed il relativo il Piano Tariffario successivamente rimodulato con delibere n. 07/2007 e n. 03/2008;
- con delibera n. 03/2008 sono stati approvati, inoltre, i criteri per l'applicazione della tariffa del Servizio Idrico Integrato per l'anno 2008;

- con Decreto n. 2 del 2009 sono stati approvati i “Nuovi criteri per la definizione e la ripartizione della tariffa del Servizio Idrico Integrato” a partire dalla data di applicazione delle tariffe 2008 sino al 31 dicembre 2009;
- con delibera della Conferenza d’Ambito del 22 dicembre 2009 è stato approvato il Bilancio dell’ATO della Provincia di Milano, ancora comprendente la zona di Monza e Brianza, in cui è stato stabilito che dal 1 maggio e sino al 31-12-2010, le quote di competenza dell’ATO (ex delibera CIPE n. 52/2001 denominato d’ora in poi ex CIPE) risultano inglobate all’interno della Tariffa Media Ponderata, come approvata dalla Conferenza d’Ambito del 26.09.2007 per quanto attiene l’Area Omogenea “Milano1” (Allegato D. alla Del. ATO n.7) e come deliberato dalla stessa Conferenza nella seduta del 28.06.2008 (Allegato 1. alla Del. ATO n. 3) per quanto riguarda l’Area Omogenea “Monza e Brianza”.

#### PRESO ATTO CHE:

- con le Società affidatarie dell’erogazione del Servizio Idrico Integrato, sulla scorta dei sopraccitati criteri, hanno provveduto alla definizione delle tariffe del servizio idrico integrato per l’anno 2010 e alla relativa articolazione per Soggetto competente e per Servizi;
- è necessario – nel rispetto del Piano Tariffario adottato dalla Conferenza d’Ambito – provvedere a chiarire alcuni aspetti ancora controversi, oltre a dare seguito a quanto deliberato dalla Conferenza d’Ambito in data 22 dicembre 2009;
- è necessario meglio specificare l’USO AGROZOOTECNICO differenziandone, esclusivamente per aziende frutticole, orticole, floricole, floro vivaistiche e cerealicolo, l’uso irriguo.
- nel DGR 8 luglio 2009 sul metodo tariffario in Lombardia, nel definire i vari tipi di usi, non parla di uso irriguo e che pertanto, fatti salvi i diritti quesiti, la circostanza che nulla venga detto per i giardini, per le cd aiuole ed i campi di calcio, campi sportivi ecc., che rientrano negli USI DOMESTICI / USI DIVERSI e come tali sopportano l’intera tariffa come approvata dalla Conferenza, trova il suo fondamento nel fatto che l’uso dell’acqua potabile per irrigare i giardini sia da limitare e contrastare viste le elevate caratteristiche qualitative che la contraddistinguono.
- in attesa del definitivo superamento delle gestioni non conformi e, conseguentemente, della gestione delle reti da parte dei soggetti riconosciuti che dovranno assumersi gli oneri connessi alle infrastrutture, giusto quanto previsto dall’art. 153 del D.L.vo 152/06, si definiscono h e k le percentuali degli introiti da tariffa previste per il Servizio di erogazione rispettivamente per l’Area Omogenea Milano1 e l’Area Omogenea Monza e Brianza, dove h=53,3% della TMP, secondo quanto indicato dal Piano d’Ambito, mentre K=58% della TMP, in accoglimento della proposta di Brianzacque SpA più favorevole alla realizzazione degli investimenti rispetto a quanto definito originariamente dal Piano d’Ambito stesso;
- Secondo quanto previsto dalla Circolare 1 luglio 2008 le percentuali suindicate, per singolo gestore/erogatore, verranno rideterminate con atto della Segreteria tecnica, a fronte della presentazione dei bilanci di esercizio dell’anno 2009 al fine di garantire l’equilibrio economico e finanziario dei soggetti interessati ai sensi dell’art. 153 comma 2 del D.lgs 152/06.

#### CONSIDERATO CHE

- Ai fini delle valutazioni per la determinazione delle quote di tariffa di competenza dell’erogatore del servizio e del gestore delle reti e degli impianti verrà tenuta in considerazione la qualità nel servizio erogato all’utenza.
- Il soggetto erogatore, per le ragioni suindicate e visto quanto approvato dalla DGR 13 giugno 2008, n. 8/7450 e quanto stabilito nel Piano d’Ambito, dovrà presentare, entro il 31 ottobre 2010, se non diversamente indicato:
  1. Regolamento di accettazione degli scarichi di acque reflue (art. 33).
  2. Manuale della Sicurezza (art. 34)
  3. Manuale della Qualità (art. 35)

4. Piano di Emergenza in caso di crisi idrica (art. 36)
  5. Piano di Emergenza per il servizio di fognatura e depurazione (art. 37) entro il 30 maggio 2011.
  6. Piano di ricerca, recupero e controllo delle perdite idriche e fognarie (art. 38) che preveda, tra l'altro, per i contatori all'utenza, un media di numero di sostituzioni non inferiori al 10% per i diametri maggiori da raggiungere entro il 2011.
  7. Piano di controllo scarico industriali ai sensi dell'art. 128 del D.lgs 152/06 da cui risulti che almeno sul 30% delle aziende con scarico industriale noto vengano effettuati campionamenti delle acque di scarico
- I soggetti Gestori dovranno presentare, entro il 31 ottobre 2010, se non diversamente indicato e visto quanto approvato dalla Delibera di Conferenza d'Ambito del 28 maggio 2009 n.2.
1. Per ogni segmento gestito - attestazione del rispetto delle condizioni di cui all'art. 153 comma 1 del D.lgs 152/06.
  2. Attestazione del rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi programmati indicati nel Piano Operativo annuale 2010 e/o nei singoli atti della Segreteria Tecnica;
  3. Manuale della Sicurezza (art. 34)
  4. Manuale della Qualità (art. 35)

#### RITENUTO CHE

- Il chiarimento sui criteri di calcolo delle componenti tariffarie del Servizio Idrico Integrato riportate nell'allegato A) del presente decreto consentono, nelle more della revisione del Piano d'Ambito prevista nell'anno 2010, il superamento temporaneo delle problematiche descritte;
- Le richieste ai soggetti Erogatori/gestori si pone nel solco di garantire la massima qualità del servizio a favore dell'utenza come espressamente sancito dal D.Lgs 206/2005 cosiddetto "*Codice del Consumo*".

VISTO il parere favorevole del Comitato Ristretto nella seduta del 19 aprile '10

#### DECRETA

- 1) di approvare i "Criteri per la definizione e ripartizione della tariffa del Servizio Idrico Integrato anno 2010 di cui all'allegato A) del presente decreto;
- 2) di approvare la validità di tali criteri a partire dalla data di applicazione dal 1 gennaio 2010 sino al 31 dicembre 2010, fermo restando quanto previsto dal paragrafo 7.2.4 del Piano Tariffario allegato al Piano d'Ambito in ordine alla limitazione degli incrementi tariffari massimi annui nonché fatte salve le verifiche di competenza della Segreteria Tecnica ai sensi dell'art. 29 comma 1 lett. e) del Regolamento regionale n. 5 del 16 luglio 2001 ;
- 3) di disporre che il presente decreto venga affisso all'albo pretorio della Provincia di Milano, pubblicato sul sito [www.atoprovinciadimilano.it](http://www.atoprovinciadimilano.it) nonché trasmesso ai soggetti erogatori/gestori operanti nel territorio della Provincia di Milano.

**IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA**  
**dell'ATO Provincia di Milano**  
**(On. Guido Podestà)**